

CONVERSANO 01 MARZO 2024

4

NOVITA' FISCALI LEGGE DI BILANCIO 2024

NOVITA' IVA 2024 E CESSIONE CREDITI

A cura del Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Obblighi IVA e come adempiere

FATTURA ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2024

OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA

Obbligo di fattura elettronica per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dal regime fiscale adottato e dalla soglia dei ricavi o compensi prodotti:

Emissione di fatture elettroniche in formato xml attraverso Sdl anche per:

- contribuenti forfetari
- in regime di vantaggio
- associazioni sportive dilettantistiche

senza avere più riguardo alla soglia dei ricavi percepiti nel 2022 (che, se superiori ai 25.000 euro, avevano già determinato il sorgere dell'obbligatorietà)

OBBLIGO, di conseguenza, ANCHE PER COMUNICAZIONE DATI CON ESTERO

Obblighi IVA e come adempiere

FATTURA ELETTRONICA

incentivi pubblici erogati da una PA → LE FATTURE DEVONO CONTENERE IL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

OBBLIGO PREVISTO DAL 1 GIUGNO 2023 → DI 13/2003



Esclusione dell'obbligo:

- Progetti con ammissibilità alla spesa prima dell'atto di concessione e prima della data di comunicazione del CUP
- Soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

Le amministrazioni titolari delle misure impartiscono ai beneficiari istruzioni

Obblighi IVA e come adempiere

FATTURA ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2024

NUOVO TRACCIATO E-FATTURA

- Specifiche tecniche su e-fatture versione 1.8. operative dal 1° febbraio 2024
- Introdotta nuova codifica per il blocco AltriDatiGestionali per produttori agricoli in regime speciale
- Introdotta controllo per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata 00477
- Aggiornate le indicazioni per l'utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia
- Integrata la descrizione dell'IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore

E-FATTURA: TD28 – Risposta Telefisco 2024

Dal 1° febbraio 2024 il tipo documento TD28 potrà essere usato per le fatture da soggetti non residenti identificati in Italia (ma non ivi stabiliti) che erroneamente abbiano emesso la loro fattura con Iva, anziché in reverse charge. La compilazione del documento è considerata una nuova modalità di regolarizzazione da parte del cessionario/committente?

*In via generale, il tipo documento TD28 si utilizza **al solo fine di adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015 (COMUNICAZIONE DATI OPERAZIONI CON ESTERO)** sia per le operazioni con cedenti sammarinesi che hanno emesso una fattura cartacea, sia nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis. 1, del Dlgs 471/1997 in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, riceve una fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia.*

*Si precisa che **l'utilizzo del tipo documento TD28 non incide sul disposto del richiamato articolo 6, comma 9-bis. 1, del Dlgs 471/1997, restando ferme le previsioni di tale disposizione in ordine alla detrazione dell'imposta ed alla sanzione dovuta. ...***

E-FATTURA: TD28 – Risposta Telefisco 2024

... In tale ipotesi, la fattura va compilata come di seguito indicato:

- **Cedente/Prestatore:** *dati identificativi del Cedente/Prestatore estero che ha emesso la fattura con addebito dell'imposta tramite la posizione Iva aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione Iva italiana);*
- **Cessionario/Committente:** *dati del Cessionario/Committente italiano;*
- **TipoDocumento** della sezione "Dati Generali": *va compilato con il valore TD28;*
- **Data** della sezione "Dati Generali": *la data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura emessa dal Cedente/Prestatore non stabilito identificato in Italia;*
- **Numero:** *consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente;*
- **DatiFattureCollegate:** *numero e data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia;*
- **Indicazione di imponibile e imposta,** *come indicato nella fattura cartacea ricevuta.*

Obblighi IVA e come adempiere

FATTURA ELETTRONICA

PER TUTTO IL 2024

PROROGA DIVIETO E-FATTURA PRESTAZIONI SANITARIE

Art. 3, comma 3 D.L. “milleproroghe” n. 215/2023

- Proroga, anche per il 2024, del **divieto di emissione di e-fattura** per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema TS
- Si è modificato l’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo D.L. 119/2018
- Finalità: tutelare i dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche

Obblighi IVA e come adempiere

FATTURA ELETTRONICA

Dal 1 gennaio 2024

Consultazione fatture elettroniche B2C

Art. 4-quinquies,
comma 4, DL 145/2023

- Fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali **messe loro a disposizione senza che sia necessaria un'esplicita richiesta**
- In precedenza: il cessionario o committente NON soggetto passivo poteva accedere al servizio di consultazione delle fatture elettroniche ricevute previa adesione che doveva effettuarsi mediante un'apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate.
- In assenza di una manifestazione espressa: non veniva reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche relative agli acquisti effettuati.

Obblighi IVA e come adempiere

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

ABROGAZIONE DELL'OBBLIGO invio dei corrispettivi telematici al sistema "TS"

Art. 4-quinquies comma
3, DL 145/2023

- definitivamente **abrogato l'obbligo di trasmissione** dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 tenuti a invio dati spese sanitarie e veterinarie a sistema TS
 - aziende sanitarie locali
 - aziende ospedaliere
 - istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
 - policlinici universitari
 - farmacie, pubbliche e private
 - presidi di specialistica ambulatoriale
 - strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
 - altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari
 - iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
- obbligo avrebbe dovuto entrare in vigore a decorrere da 1.1.2024
- abrogato secondo periodo dell'art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015, lasciando, quindi, invariata, la facoltà di trasmissione per chi ne fosse interessato

Obblighi IVA e come adempiere

Circolare 32/E/2023

Dal 1° gennaio 2024

REGIME FORFETTARIO

Modalità di compilazione della fattura elettronica



INDICAZIONE IN FATTURA DEL REGIME RF19

NATURA DELL'OPERAZIONE N2.2

ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE RITENUTE CAUSALE O ALTRI DATI GESTIONALI

IMPORTO FATTURA SUPERIORE A 77,47 EURO IMPOSTA DI BOLLO

Obblighi IVA e come adempiere

Circolare 32/E/2023

REGIME FORFETTARIO

*Uscita dal
regime*

COMPENSI O RICAVI SUPERIORI A 85.000 EURO

REGIME ORDINARIO DALL'ANNO SUCCESSIVO

COMPENSI O RICAVI SUPERIORI A 100.000 EURO

PASSAGGIO IMMEDIATO AL REGIME ORDINARIO

CASO PRATICO

- COMPENSI PERCEPITI A SETTEMBRE - 80.000€
- EMISSIONE 3 FATTURE A NOVEMBRE → IMPORTI 25.000€ - 3.000€ - 5.000€
- PAGAMENTO 1° DICEMBRE FATTURA DI 25.000€, LE ALTRE PAGAMENTO 20 DICEMBRE

- EMISSIONE NOTA DI VARIAZIONE CON IVA - 25.000
- NESSUNA MODIFICA PER LE ALTRE DUE FATTURE

Obblighi IVA e come adempiere

Art. 1, comma 99, Legge di Bilancio 2024

CHIUSURA PARTITA IVA

Art. 35, comma
15-bis3, DPR
633/1972

Gli effetti di cui all'art. 35, comma 15-bis2, si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un **provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA**, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività

SANZIONE di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA - ART. 11, COMMA 7-QUATER, D.LGS. 471/97

OBIETTIVO DI TUTELA DELL'ERARIO DA POSSIBILI CONDOTTE FRODATORIE - CONTRO LE PARTITE IVA «APRI E CHIUDI»

Art. 1, comma
148 ss., Legge di
Bilancio 2023

Effetti derivanti dal
provvedimento di
cessazione della
partita IVA

Art. 35, comma
15-bis2, DPR
633/1972

In caso di **cessazione della partita IVA** - per esito negativo dell'analisi del rischio o per mancata comparizione del contribuente (art. 15, commi 15-bis e 15-bis1) - la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto solo previo rilascio di **polizza fideiussoria** o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni e per un importo **non inferiore a 50.000 euro**

In caso di eventuali **violazioni fiscali** commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse


Obblighi IVA e come adempiere

Art. 4 Dlgs 1/2024 - decreto delegato razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti

Variatione luogo tenuta e conservazione libri registri scritture e documenti

Affidamento a terzi dell'incarico di tenuta e conservazione

Al momento della cessazione dell'incarico al terzo (solitamente il professionista) non provvede a presentare la dichiarazione di variazione – art. 35, comma 3 Dpr 633/72 -



- Nei 60 giorni successivi dalla scadenza del termine il depositario avvisa il contribuente tramite PEC o con RAR che comunicherà all'Agenzia la cessazione dell'incarico;
- Nei medesimi 60 giorni invia la comunicazione all'Agenzia. da tale data il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio del contribuente

Obblighi IVA e come adempiere

Art. 4, Schema di Decreto Legislativo in materia di procedimento accertativo

RAPPRENTANTE FISCALE

Introduzione art. 35,
comma 7-quater, DPR
633/1972

I soggetti extrUE che intendono effettuare da o verso l'Italia operazioni intraUE, tramite un rappresentante fiscale, devono prestare idonea garanzia

No rilascio della garanzia

↓
No iscrizione al VIES

↓
No operazioni intraUE

OBIETTIVO

antifrode

Modifica dell'art. 17,
comma 3, DPR
633/1972

Nel momento in cui trasmette la dichiarazione di inizio (o variazione) attività, il rappresentante fiscale del soggetto estero, deve verificare la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal contribuente extraUE

SANZIONE di 3.000 euro se il rappresentante non adempie a tali obblighi (art. 11, comma 7-quater, DLgs 471/97)

No cumulo giuridico (art. 12 DLgs 472/97)

Obblighi IVA e come adempiere

Art. 1, comma 77, Legge di Bilancio 2024

Dal 1° febbraio 2024

TAX FREE SHOPPING

Modifica dell'art.
38-quater DPR
633/1972

*Abbassata a 70 euro
(rispetto ai precedenti
154,94 euro) la soglia
delle cessioni di beni
senza applicazione
dell'IVA a favore di
privati extraUE*

OBIETTIVO: Sostenere la ripresa del turismo nazionale

Principio di diritto n. 8/2020

Due possibilità

La cessione avviene senza imposta, salvo successivo versamento della stessa con nota di variazione ex art. 26 Decreto IVA (laddove non sia presentata la prova dell'uscita dei beni dall'UE)

L'operazione avviene con pagamento dell'IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera (ove sia fornita la prova anzidetta)

Obblighi IVA e come adempiere

Circolare 26/E/2023 (Art. 1, commi da 58 a 62, Legge di Bilancio 2023)

Comportamenti attivi a carico degli attori dell'e-commerce



Obblighi IVA e come adempiere

E-COMMERCE. GLI ADEMPIMENTI DELLE PIATTAFORME

GESTORI DI PIATTAFORME ELETTRONICHE

Art. 39 comma 4 D.P.R. 633/72

1. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

*I SOGGETTI PASSIVI CHE FACILITANO le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di **CESSIONARI O DI COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA** tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, **CONSERVANO PER UN PERIODO DI DIECI ANNI**, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo 54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali cessioni o prestazioni*

*La documentazione è **FORNITA PER VIA ELETTRONICA, SU RICHIESTA**, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate*

Obblighi IVA e come adempiere

E-COMMERCE. GLI ADEMPIMENTI DELLE PIATTAFORME

GESTORI DI PIATTAFORME ELETTRONICHE

Art. 39 comma 4 D.P.R. 633/72

1. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

AMBITO SOGGETTIVO

I **SOGGETTI PASSIVI CHE FACILITANO** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi

**GESTORI DI
MARKETPLACE**

AMBITO OGGETTIVO

CESSIONARI O COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA

- Vendite a distanza di beni (interne o intra UE)
- Vendite a distanza di beni di modesto valore oggetto di importazione
- Prestazioni di servizi

TEMPISTICA

10 anni con decorrenza
dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata

Obblighi IVA e come adempiere

E-COMMERCE. GLI ADEMPIMENTI DELLE PIATTAFORME

GESTORI DI PIATTAFORME ELETTRONICHE

1. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

OGGETTO DI CONSERVAZIONE

Documentazione di cui all'art. 54-*quater* del Regolamento UE 282/2011

- a) il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica o il sito web del fornitore le cui cessioni o prestazioni sono facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili:
 - i) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore;
 - ii) il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore;
- b) una descrizione dei beni, il loro valore, il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, nonché il momento della cessione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione;
- c) una descrizione dei servizi, il loro valore, informazioni che consentano di stabilire il luogo e il momento della prestazione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione

FINALITA'

Fornire tale documentazione **PER VIA ELETTRONICA e SU RICHIESTA**, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate

Obblighi IVA e come adempiere

E-COMMERCE. GLI ADEMPIMENTI DELLE PIATTAFORME

GESTORI DI PIATTAFORME ELETTRONICHE

2. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

a)

Art. 1, comma 151, L. 197/2022 (Bilancio 2023)

*Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le **vendite di beni mobili individuati con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, **esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo** dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all'Agenzie delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.*

AMBITO OGGETTIVO

CESSIONARI **NON SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA**

Vendite di beni mobili esistenti nel territorio dello Stato
(non previsto obbligo per prestazioni di servizi)

**MANCA DECRETO
ATTUATIVO**

Normativa in continuità con
l'**art. 13, comma 1,**
D.L. 34/2019
che ha cessato la sua
efficacia il **30.06.2021**

Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:


- la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica*
- il numero totale delle unità vendute in Italia*
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita*

Obblighi IVA e come adempiere

E-COMMERCE. GLI ADEMPIMENTI DELLE PIATTAFORME

GESTORI DI PIATTAFORME ELETTRONICHE

2. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE



Obblighi IVA e come adempiere

Art. 1, comma 93, Legge di Bilancio 2024

AUTOVEICOLI SAN MARINO E CITTA' DEL VATICANO

Già previsto per gli acquisti intraUE di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati
- art. 9 e 9-bis, DL 262/2006 -

Obbligo di versamento dell'IVA con il modello F24 «Elementi identificativi»

Esteso anche agli acquisti da San Marino e Città del Vaticano
- art. 9-ter DL 262/2006 -

Adempimento necessario ai fini dell'immatricolazione del veicolo

Vale come dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna

Controllo preventivo da parte dell'Amministrazione finanziaria

OBIETTIVO: Contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui veicoli immatricolati in Italia, formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino ma di fatto di provenienza intraUE

Altre novità di periodo

Risposta ad interpello n. 477/2023



DETRAIBILITA' IVA AUTO ELETTRICHE

Il caso	Un agente di commercio utilizza la propria autovettura per lo svolgimento dell'attività, deducendo, ai fini delle imposte dirette, l'80% del costo carburante e detraendo integralmente l'IVA La sua intenzione è quella di sostituire l'auto a benzina con un'auto elettrica e trattare, ai fini fiscali, l'energia elettrica impiegata per ricaricare l'auto alla stregua del carburante			
I chiarimenti	ART. 164 TUIR E ART. 19-BIS1 DPR 633/1972	DISCIPLINA	Il soggetto, esercente attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, ha diritto - di dedurre dal reddito d'impresa, nella misura dell'80% il costo del carburante impiegato per l'auto utilizzata nell'ambito della propria attività - di detrarre l'IVA in misura piena	
		VALE SIA PER IL CARBURANTE SIA PER L'ENERGIA ELETTRICA -> FUNZIONE DI AUTOTRAZIONE DELL'AUTOVETTURA		
		TRACCIABILITA'	È necessario il pagamento mediante carte di credito, di debito, prepagate, etc.	
		PROVA	Spetta al contribuente dimostrare l'entità e il costo dell'energia elettrica utilizzata per il rifornimento della propria vettura ai fini della deducibilità/detraibilità della spesa, per intero ovvero pro-quota (quest'ultima ipotesi verificandosi qualora l'auto avesse un uso promiscuo)	

Aliquote IVA ed esenzione

Art. 4-quater DL 145/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 191/2023

Dal 17.12.2023

ESENZIONE IVA PER LA CHIRURGIA ESTETICA

Per il futuro

Il REGIME DI ESENZIONE di cui all'art. 10, comma 1, n. 18), DPR 633/1972 si applica

alle PRESTAZIONI SANITARIE DI CHIRURGIA ESTETICA

rese alla persona

Volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica

solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica

Per il passato

Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. **Non vi rientrano** quegli interventi che rispondono a scopi "puramente cosmetici" - CGUE, sent. causa C-91/12

Sono agevolabili le sole prestazioni che, oltre ad essere eseguite nell'ambito di una prestazione medica, siano autonomamente qualificabili come «di diagnosi, cura e riabilitazione» - Cassazione, sent. 26906/2022

Le prestazioni di chirurgia estetica rientrano nel regime di esenzione in quanto "ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona" - Circolare 4/E/2005

Aliquote IVA ed esenzione

LEGGEDI BILANCIO 2024, ART. 1, COMMA 45

Dal 1° gennaio 2024

AUMENTO ALIQUOTE IVA

DAL 5 %

AL 10 %

per le cessioni di

n. 65, 114-bis, 114-ter, Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72

- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto
- preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02)

- prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali

- pannolini per bambini

DAL 5 %

AL 22 %

per le cessioni di

Abrogazione Tabella A, parte II-bis, n. 1-sexies, DPR 633/1972

- Seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli

EFFETTO
Superamento delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2023

Aliquote IVA ed esenzione

Art. 4-ter DL 145/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 191/2023

Interpretazione autentica

ALIQUOTA IVA DEL 10 % PER GLI INTEGRATORI ALIMENTARI

N. 80,
Tabella A,
parte III,
allegata al
DPR
633/1972

**L'aliquota
IVA
ridotta si
applica**

Alle preparazioni
alimentari non
nominate né
comprese altrove
(v.d. ex 21.07)
-> ora NC 21.06

Sono **INCLUSI** gli
integratori alimentari

Indipendentemente dalla **forma** in cui sono presentati
e commercializzati

In quanto preparazioni alimentari non nominate né
comprese altrove, classificabili alla voce doganale NC
2106

Sono tali «i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune diete e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate» - art. 2 DLgs 169/2004

Sono **ESCLUSI** gli sciroppi di qualsiasi natura

Aliquote IVA ed esenzione

Dal 1° gennaio 2024

ALIQUOTA IVA DEL 10 % PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS METANO

<p>GAS METANO destinato alla combustione per usi civili e industriali</p> <p>+ Teleriscaldamento + somministrazione di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia</p>	<p>Art. 2, DL 130/2021, convertito con modifiche dalla Legge 171/2021, più proroghe successive</p> <p>Aliquota IVA 5% fino al 31.12.2023</p>	<p>NOVITA'</p> <p>Mancato rinnovo della PROROGA</p>	<p>Tornano applicabili i nn. 122 e 127-bis della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72</p>	<p>Aliquota IVA 10%</p>
<p>PELLET</p>	<p>Art. 1, comma 73, Legge di Bilancio 2023</p> <p>Aliquota IVA al 10 % per il 2023</p>	<p>NOVITA'</p> <p>Dal 2024 l'aliquota IVA avrebbe dovuto essere quella ordinaria (i pellet non sono ricompresi nell'ambito del n. 88) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72)</p>	<p>Art. 1, comma 46, Legge di Bilancio 2024</p>	<p>Aliquota IVA 10% per i mesi di gennaio e febbraio 2024</p>

Altre novità di periodo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 14975/2023

Rimborsi IVA su beni di terzi

Il caso

Un esercente di attività di agriturismo subiva un atto di recupero del credito IVA chiesto a rimborso e relative sanzioni con la motivazione che le spese sostenute erano relative a lavori di ristrutturazione di fabbricati ed impianti esistenti su un terreno detenuto in locazione (dunque, di proprietà di terzi)
Secondo le Entrate, il diritto al rimborso dell'IVA può essere riconosciuto soltanto in riferimento ai beni ammortizzabili (artt. 102 e 103 TUIR), di cui si ha il possesso/proprietà/altro diritto reale

Il precedente

È ammessa la detrazione dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, a condizione che esista un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale - CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. sent. 11533/2018

QUERERELLE GIURISPRUDENZIALE

«il diritto alla detrazione - e, in mancanza, l'alternativo diritto al rimborso - spetta anche con riferimento alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva» - Cassazione n. 215/2021

CONTRA

«la sussistenza delle condizioni per la detrazione dell'IVA non implica, di per sé, l'automatico riconoscimento del diritto al rimborso della stessa...»... «il diritto al rimborso costituisce una facoltà di natura eccezionale...» - Cassazione n. 24518/2020

RINVIO ALLE
SEZIONI UNITE

Obblighi IVA e come adempiere

DETRAZIONE IVA OPERAZIONI A CAVALLO D'ANNO

REGOLA

LIQUIDAZIONI IVA
INFRANNUALI

Art. 1, comma 1,
secondo periodo,
DPR 100/1998,
modificato dall'art.
14 DL 119/2018

Con le liquidazioni IVA periodiche "infrannuali" – *da effettuarsi entro il giorno 16 di ciascun mese per i mensili* – il soggetto può considerare tra l'IVA delle operazioni passive (ovvero l'IVA a credito risultante dal registro IVA acquisti) anche l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

Sul tema è prevista un'importante novità dalla **Legge Delega (Legge 111/2023)**

Sembra che il legislatore voglia consentire ai contribuenti di detrarre l'imposta sulle «*fatture d'acquisto relative a operazioni effettuate nell'anno precedente o nel periodo in cui la relativa imposta è diventata esigibile o in quello in cui la fattura è ricevuta*»

- relazione illustrativa alla Legge 111/2023 -

Ciò non vale per «documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente»

CORTO CIRCUITO PER LE FATTURE RELATIVE ALLE
OPERAZIONI A CAVALLO D'ANNO

Obblighi IVA e come adempiere

DETRAZIONE IVA- I casi secondo le regole attuali

Fatture per operazioni effettuate nel 2023, ricevute e registrate entro la fine dell'anno

Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2023 (il 16 gennaio 2024)

Fatture per operazioni effettuate a dicembre 2023 e ricevute nel 2024

Il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato solo nel 2024 a partire dal mese di febbraio con riferimento a gennaio anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio

Fatture per operazioni di dicembre 2023, ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2024



Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2023 e si renderà necessaria la predisposizione di un apposito registro IVA sezionale che permetta agevolmente di escludere queste operazioni dalla liquidazione IVA del mese di registrazione che, inevitabilmente, sarà il 2024

Fatture per operazioni effettuate a febbraio 2024 e ricevute nei primi 15 giorni di marzo

Il diritto alla detrazione relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione potrà essere esercitato nello stesso mese di esigibilità dell'imposta

Proroghe e rinvii

Proroghe e rinvii



Proroghe e rinvii

Enti associativi

Art. 4, comma 2-bis, DL 51/2023
(Legge 87/2023)

Proroga esenzioni per attività svolte nei confronti dei propri associati e partecipanti

Operatività dal 1° gennaio 2025

La riforma dello sport

Art 36-bis DL 75/2023
(Legge 112/2023)

Attività esenti, non più escluse da IVA, nei confronti degli associati ovvero dei frequentatori tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali

Operatività dal 1° luglio 2024

CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

LA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI

LA PIATTAFORMA “CESSIONE CREDITI” (VERSIONE AGGIORNATA PUBBLICATA A GENNAIO 2024):



Consente di **monitorare, cedere e accettare i *bonus*** che, in alternativa alla detrazione diretta, possono essere trasformati in uno sconto in fattura o ceduti a terzi. Chi riceve il credito trasferito ha, a sua volta, la facoltà di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.

Le operazioni effettuate tramite la piattaforma non costituiscono, né sostituiscono, le transazioni, i relativi documenti e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci ai fini fiscali nei confronti dell’Agenzia delle entrate e i crediti possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti (nei casi previsti).

La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.

LA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI

ATTUALMENTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA POSSONO ESSERE COMUNICATE LE CESSIONI:

- dei cd. “bonus edilizi”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
- del “*Tax credit vacanze*”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (art. 176 del D.L. 34/2020);
- del credito d’imposta ACE (art. 19, co. 3, D.L. 73/2021).

IN BASE ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI NON POSSONO PIÙ ESSERE MOVIMENTATI TRAMITE LA PIATTAFORMA I SEGUENTI CREDITI:

- crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione di botteghe, negozi e degli immobili ad uso non abitativo (art. 65 del D.L. 18/2020 e art. 28 del D.L. 34/2020);
- credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto dei DPI (art. 125 del D.L. 34/2020);
- credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del D.L. 34/2020);
- crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

LA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI

Piattaforma cessione crediti


Home Monitoraggio Cessione Accettazione Gestione F24 Ulteriore rateazione Riduzione crediti Lista Movimenti

Home

Con la "Piattaforma Cessione Crediti" i fornitori che hanno applicato gli sconti e in generale i soggetti cessionari dei crediti possono accettare le transazioni (ove richiesto) e comunicare all'Agenzia l'eventuale ulteriore cessione del credito ricevuto. La Piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità. La Piattaforma è composta da sette funzioni: 1) Monitoraggio crediti 2) Cessione crediti 3) Accettazione crediti/sconti 4) Gestione F24 5) Ulteriore rateazione 6) Riduzione dei crediti 7) Lista movimenti


Informativa

[Manuale utente - pdf](#)




Monitoraggio crediti
Tramite questa funzionalità l'utente può consultare le operazioni di cessione e/o accettazione/rifiuto dei crediti, nonché di conferma degli sconti.

[Non tracciabili](#) →
[Tracciabili](#) →




Cessione crediti
Tramite questa funzionalità l'utente può comunicare la cessione, totale o parziale, dei propri crediti a favore di altri soggetti

[Non tracciabili](#) →
[Tracciabili](#) →




Accettazione crediti/sconti
Tramite questa funzionalità l'utente può decidere di accettare o rifiutare le comunicazioni di opzione per lo sconto e di cessione dei crediti pervenute da altri soggetti

[Non tracciabili](#) →
[Tracciabili](#) →




Gestione F24
Tramite questa funzionalità l'utente può scegliere di utilizzare il modello F24, revocare l'utilizzo del modello F24 e consultare le revoche e le scelte del modello F24


[Scelta utilizzo F24](#) →
[Revoca scelta utilizzo F24](#) →
[Consulta scelte/revoche utilizzo F24](#) →



Ulteriore rateazione
Tramite questa funzionalità l'utente può comunicare l'ulteriore rateazione del credito residuo ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del DL n. 176 del 2022 e



Riduzione del credito
Tramite questa funzionalità l'utente può comunicare i crediti non utilizzabili ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023 e



Lista movimenti
Tramite questa funzionalità l'utente può interrogare le operazioni eseguite

Dalla home page della Piattaforma è possibile accedere alle sue funzionalità

CONTROLLI SULLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

ART. 122-BIS DEL D.L. 34/2020



MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONI DEI CREDITI,
ANCHE MEDIANTE IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI



Si consente all'Agenzia delle entrate di sindacare il contenuto delle istanze telematiche inviate per validare lo sconto in fattura e/o la cessione del credito e **SOSPENDERE GLI EFFETTI DELLE COMUNICAZIONI DELLE CESSIONI** e delle opzioni inviate, **QUALORA LE MEDESIME PRESENTINO PROFILI DI RISCHIO.**

CONTROLLI SULLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Art. 122-bis del D.L. 34/2020

I profili di rischio che giustificano la sospensione sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e sono riferiti:

a) alla **COERENZA** e alla **REGOLARITÀ** dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con quelli presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria

b) ai **DATI** sui crediti oggetto di cessione e sui soggetti che intervengono nelle operazioni, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria

b) ad **ANALOGHE CESSIONI** effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura

CONTROLLI SULLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

PROCEDURA EX ART. 122-BIS DEL D.L. 34/2020

```
graph TD; A[PROCEDURA EX ART. 122-BIS DEL D.L. 34/2020] --> B[L'AdE, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.]; B --> C[Se dopo i controlli preventivi questi rischi risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata, e l'esito del controllo viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.]; B --> D[Se, invece, i rischi non risultano confermati o è trascorso il periodo massimo di sospensione degli effetti della comunicazione, questa produce i suoi effetti regolarmente.];
```

L'AdE, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Se dopo i controlli preventivi questi rischi risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata, e l'esito del controllo viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, i rischi non risultano confermati o è trascorso il periodo massimo di sospensione degli effetti della comunicazione, questa produce i suoi effetti regolarmente.

CONTROLLI SULLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

PROCEDURA EX ART. 122-BIS DEL D.L. 34/2020

**IL CONTROLLO
PREVENTIVO ANTIFRODE**



SI FONDA SULL'ANALISI DEI PROFILI DI RISCHIO INDIVIDUATI DAL LEGISLATORE,
MA NON RAPPRESENTA UN CONTROLLO SOSTANZIALE DELL'AGEVOLAZIONE,
NÉ DELLA REGOLARITÀ DELLA COMUNICAZIONE



NON ESONERA I SOGGETTI COINVOLTI NELLE CESSIONI DAL RICORSO
ALL'ORDINARIA DILIGENZA RICHIESTA PER EVITARE LA PARTECIPAZIONE A
CONDOTTE FRAUDOLENTE

Superata la fase dei controlli preventivi, l'art. 121 del D.L. 34/2020, ai commi da 4 a 6-*quater*, dispone in ordine alle attività di controllo e ai profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti.

LA RESPONSABILITÀ FISCALE DEI SOGGETTI COINVOLTI

ART. 121, CO. 4, DEL D.L. 34/2020



- I controlli verso i soggetti beneficiari si svolgono con i poteri ex art. 31 e s.s. del D.P.R. 600/1973 (ed ex art. 51 e s.s. del D.P.R. 633/1972). Si tratta dei poteri di controllo ordinari: inviti, questionari ecc.;
- I fornitori e **I SOGGETTI CESSIONARI RISPONDONO SOLO PER L'EVENTUALE UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA IN MODO IRREGOLARE O IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL CREDITO D'IMPOSTA RICEVUTO;**
- Nella circolare AdE n. 24/E dell'8 agosto 2020 è stato chiarito che se un soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma durante i controlli dell'ENEA o dell'AdE viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il **cessionario che ha acquistato il credito in buona fede** non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta.

**GIURISPRUDENZA
IN TEMA DI BUONA FEDE**



“la prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza» (cfr. Cass. n. 2139/2020).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. nn. 9942/2022 e 25388/2022. Infatti *“la colpa... si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente” (Cass. n. 2139/2020).*

LA RESPONSABILITÀ FISCALE DEI SOGGETTI COINVOLTI

ART. 121, CO. 5 E 6, DEL D.L. 34/2020



- Se è accertata la **carezza, anche parziale, dei requisiti per la detrazione**, l'Agenzia delle entrate recupera l'importo della detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari della detrazione, maggiorato degli interessi (ex art. 20 del D.P.R. 602/1973) e delle sanzioni (ex art. 13 D.lgs. 471/1997);
- Al riguardo, come indicato da ultimo dalla **risposta ad interpello n. 440/E del 28 settembre 2023** e dalla successiva **risposta n. 484/E del 29 dicembre 2023**, l'assenza dei requisiti previsti determina il recupero dell'ammontare della detrazione indebitamente fruita, anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito maggiorato di interessi e sanzioni, **sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell'agevolazione fiscale (cioè il soggetto CEDENTE).**

LA RESPONSABILITÀ FISCALE DEI SOGGETTI COINVOLTI

ART. 121, CO. 6, DEL D.L. 34/2020



In presenza di “concorso nella violazione” da parte del cessionario del credito o del fornitore che ha applicato lo sconto, che siano in DOLO O COLPA GRAVE, questi saranno tenuti:



oltre alla **sanzione per concorso di persone** ex art. 9, co. 1, Dlgs. 472/1997, anche alla **responsabilità in solido per il pagamento dell'imposta** dovuta dal contribuente, nonché degli interessi.

Circolare AdE n. 33/E/2022 rinvia ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del D.lgs. 472/1997 per la definizione di dolo e colpa grave:
DOLO: violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o diretta ad ostacolare i controlli
COLPA GRAVE: imperizia e negligenza macroscopiche, inescusabile inosservanza di elementari obblighi tributari

LA RESPONSABILITÀ FISCALE DEI SOGGETTI COINVOLTI

ART. 121, 6-BIS, DEL D.L. 34/2020

Il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che siano in possesso di un set documentale predefinito:

- titolo edilizio (ad. es. CILAS);
- notifica preliminare dell'avvio ai lavori all'ASL;
- visura catastale *ante operam* o storica dell'immobile oggetto degli interventi;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e il pagamento delle medesime;
- asseverazioni tecniche obbligatorie;
- delibera condominiale e tabelle millesimali in caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali;
- documentazione tecnica ecobonus (ordinario);
- visto di conformità;
- attestazione rispetto obblighi antiriciclaggio del cessionario (se obbligato);
- documentazione tecnica sismabonus;
- contratto di appalto sottoscritto.

LA RESPONSABILITÀ FISCALE DEI SOGGETTI COINVOLTI

La Circolare AdE n. 23/E del 23 giugno 2022, § 5.3, ha individuato alcuni indicatori per orientare le istruttorie degli Uffici in ordine alla configurabilità del concorso nella violazione da parte dei cessionari e cioè:



- assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
- incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari dei bonus edilizi;
- sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti e il valore dell'unità immobiliare;
- incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
- anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
- mancata effettuazione dei lavori.

LA RESPONSABILITÀ FISCALE DEI SOGGETTI COINVOLTI

ART. 121, 6-QUATER, DEL D.L. 34/2020



- Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma *6-bis* non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario;
- il cessionario può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza;
- sull'ente impositore grava, in ogni caso, l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario.

LA RESPONSABILITÀ FISCALE DEI SOGGETTI COINVOLTI

EVENTUALE RESPONSABILITÀ PENALE DEL CESSIONARIO



REATO DI INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART. 10-QUATER DEL D.LGS. 74/2000

- In capo al cessionario che utilizza materialmente in compensazione sul modello F24 crediti d'imposta ex art. 121 del D.L. 34/2020, a fronte di una detrazione non spettante, si configura la responsabilità penale da utilizzo in compensazione di crediti d'imposta non spettanti o inesistenti, laddove proceda alla compensazione stessa ***“nonostante la consapevolezza dell'inesistenza del credito medesimo”*** (Cass. penale n. 45558/2022), dove per “consapevolezza” si intende la sussistenza in capo al cessionario dell'**elemento soggettivo doloso**.
- Al riguardo, con la sentenza n. 26236/2018, la Cassazione penale ha statuito che, sul piano soggettivo, l'integrazione del delitto di indebita compensazione, di cui al citato art. 10-quater, richiede il dolo generico (*“che si realizza allorquando l'agente, in maniera deliberata, ometta il versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti che sa non essere spettanti”*), potendo quindi bastare anche il mero dolo eventuale, ma non la colpa cosciente.

PLUSVALENZA DA ACQUISTO CREDITI FISCALI

IL CASO: un credito fiscale utilizzabile per 70 mila euro viene acquistato a 40 mila euro. Lo "sconto" di 30.000 euro costituisce una plusvalenza imponibile?

IMPRESE

Come precisato nella risposta ad interpello n. 105/2020, un'impresa che acquista un credito d'imposta pagandolo meno rispetto al suo valore utilizzabile in compensazione, **DEVE TASSARE LA SOPRAVVENIENZA ATTIVA**, ai sensi dell'art. 88 del TUIR. L'importo corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il costo di acquisto, e va dichiarato nell'esercizio in cui il credito è acquisito.

PROFESSIONISTI

Come chiarito nella risposta ad interpello 472/2023, il plusvalore derivante dall'acquisto di crediti fiscali da parte di uno studio associato di commercialisti, relativi a ristrutturazioni edilizie non connesse alle loro attività professionali, non vanno tassati, poiché manca una specifica regolamentazione normativa per tale differenza positiva. Tuttavia, i crediti acquisiti ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020 in relazione a prestazioni professionali (ad es. applicando il cd. sconto in fattura) rese nei confronti di committenti che hanno esercitato l'opzione ivi disciplinata costituisce un provento percepito nell'esercizio dell'attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell'art. 54 del TUIR (cfr. Circ. n. 23/E/2022).

PERSONE FISICHE

Se una persona fisica acquista un credito fiscale pagandolo meno del valore utilizzabile in compensazione con le proprie imposte (es. Irpef) non deve tassare il guadagno, in quanto tale differenza non rientra tra i redditi diversi delle persone fisiche elencati tassativamente nell'art. 67 del TUIR, né tra quelli di capitale (artt. 44 e 45 del TUIR).

REGOLAMENTO UE 2023/2831
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E
108 TFUE AGLI AIUTI *DE MINIMIS*

PREMESSA

- In termini generali, gli aiuti *de minimis* sono aiuti, concessi a un'impresa unica, in un determinato arco di tempo che non superano un importo prestabilito e che sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione previsto dall'art. 108, par. 3, TFUE
- Il **Regolamento UE 2023/2831** del 13.12.2023 sostituisce, alla sua scadenza, il precedente Regolamento UE 1407/2013 del 18.12.2013 (cfr. Considerando n. 2)
- Ai sensi **dell'art. 8**, il Regolamento 2023/2831 si applica **dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2030**

MODIFICHE PRINCIPALI

- **Innalzamento del massimale da 200.000 a 300.000 euro**
 - a) Possibili dubbi interpretativi per periodo di osservazione di tre anni
 - b) Nuovo massimale anche per il settore del trasporto merci su strada

- **Introduzione di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale o UE dal 01.01.2026**

- **Nuove previsioni per gli intermediari finanziari (c.d. *safe harbour*)**

NUOVO MASSIMALE

➤ In base al **Considerando n. 3 e all'art. 3, par. 2**, l'importo complessivo degli aiuti che possono essere concessi nell'arco di tre anni è **aumentato da 200.00 a 300.000 euro**. Tale nuovo massimale tiene infatti conto dell'inflazione osservata dall'entrata in vigore del precedente regolamento del 2013

- a) Il **Considerando n. 11** modifica la formulazione relativa al **triennio** di osservazione. Infatti, la nuova formulazione prevede che: *«Per ogni nuova concessione di aiuti de minimis si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi **nei tre anni precedenti**»* e non più *«concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due precedenti»*. In sede di applicazione, potrebbero sorgere dubbi se la nuova formulazione imponga di tenere conto dell'anno in corso oppure solo dei tre precedenti oppure richieda il conteggio dalla specifica data dell'anno in corso e fino a quella corrispondente di tre anni prima
- b) L'art. 3 non replica la previsione del precedente regolamento per cui per le imprese operanti nel settore del **trasporto di merci su strada per conto terzi** l'importo complessivo di aiuti in un triennio non può superare 100.000 euro. Dunque, è **possibile ritenere che il nuovo massimale si applichi anche in questo settore**

MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE

- L'art. 6 prevede che gli Stati membri provvedano, **a partire dal 01.01.2026**, ad inserire le informazioni sugli aiuti *de minimis* concessi in un **registro centrale istituito a livello nazionale o dell'Unione**. Ai sensi del par. 2 e del par. 3, gli Stati membri inseriscono le informazioni **entro 20 giorni lavorativi della concessione** dell'aiuto e conservano le informazioni registrate **per un periodo di 10 anni** dalla data di concessione
- Le informazioni inserite comprendono: (i) l'identificazione del beneficiario; (ii) l'importo dell'aiuto; (iii) la data di concessione; (iv) l'autorità che concede l'aiuto; (v) lo strumento di aiuto; e (vi) il settore interessato sulla base della classificazione NACE (cfr. anche Considerando n. 25 e n. 27 del Regolamento)
- Il registro è istituito in modo tale da **consentire un facile accesso** del pubblico alle informazioni e **garantendo, nel contempo, il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali** (es. anche mediante l'utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche)
- Resta fermo che in caso di richiesta della Commissione, lo Stato deve trasmettere entro venti giorni lavorativi (o nel maggior tempo concesso dalla richiesta) tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare il rispetto delle condizioni del Regolamento

ROMA
Via Giambattista Vico, 22

segreteria@studiosantacroce.eu
www.studiosantacroce.eu

MILANO
Via di San Vittore al Teatro, 3